

L'allevamento di cani e di gatti può essere considerato attività agricola?

Cass. Sez. VI-III 17 maggio 2017, n. 12394 ord. - Amendola, pres.; De Stefano, est., Fresa, P.M. (diff.) - M. (avv. Prota) c. T. (avv. Carena). (Regola competenza)

Appartiene alla competenza del Tribunale ordinario, e non a quella della Sezione specializzata agraria, ogni controversia relativa alla concessione in godimento di un terreno agricolo destinato all'attività prevalente di allevamento di animali quali cani e gatti, in quanto non collegata funzionalmente alla produzione agraria del terreno, né riconducibile all'esercizio normale dell'agricoltura quale componente o fattore produttivo ad essa connessa secondo la pratica agricola e zootecnica per l'impiego della forza lavoro animale, o delle altre utilità normalmente fornite dal bestiame, nel ciclo produttivo agrario (1).

(Omissis)

FATTO

che:

M.G.V., dedotta la qualità di procuratore speciale *ad litem* di S.G., ha impugnato con regolamento di competenza - notificato il 27 giugno 2016 - l'ordinanza del Tribunale di Torino resa il 25 maggio 2016 e comunicata il 27 maggio 2016, a conclusione della fase sommaria del procedimento per la convalida dello sfratto per morosità da lui intimato a T.D. (quale titolare dell'impresa individuale «Sporting Dog La valle incantata di T.D.»), in relazione ad un contratto di locazione con lui intercorso ed avente ad oggetto un terreno agricolo in agro del Comune di (omissis) per l'attività di allevamento, ricovero, selezione ed addestramento di cani e gatti, per la durata di anni 19 e mesi 11 a far tempo dal 31 maggio 1996;

sul punto, il Tribunale ha ritenuto, accogliendo l'eccezione dell'intimato, la competenza della Sezione specializzata agraria, negando la chiesta ordinanza provvisoria di rilascio; il M. si duole che il provvedimento impugnato sarebbe viziato per violazione dell'art. 2135 c.c., commi 1 e 2, artt. 2188 e 2193 c.c. e per omesso esame di fatti decisivi, essendo estranea alla coltivazione del fondo l'attività di allevamento di animali, non essendo la controparte coltivatore diretto del fondo, né essendo i cani e i gatti allevati per l'alimentazione o il lavoro e quindi mancando un rapporto di complementarietà del loro allevamento con la coltivazione del fondo;

il T. ha depositato memoria, sostenendo l'infondatezza del proposto regolamento;

il pubblico ministero, con requisitoria scritta depositata il 23-31 gennaio 2017, ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità del ricorso, per essere stato depositato, in uno ai prescritti allegati (tra cui il biglietto di cancelleria attestante la data di comunicazione dell'ordinanza impugnata), oltre il ventesimo giorno dalla data di notificazione;

in vista dell'adunanza del 16 marzo 2017 entrambe le parti depositano memoria.

DIRITTO

che:

non può condividersi l'argomentazione del pubblico ministero in punto di improcedibilità del ricorso: questo è sì pervenuto in cancelleria (in uno agli allegati prescritti dal codice) solo il 19 luglio 2016, ma è stato spedito a mezzo posta, come espressamente consentito dalla normativa sul giudizio di legittimità, con plico consegnato all'ufficio postale mittente (nella specie, di Torino) in tempo di gran lunga anteriore alla scadenza di quel termine perentorio (e, precisamente, in data 8 luglio 2016, pervenendo oltretutto presso gli uffici di questa Corte in data 15 luglio 2016); pertanto, è a quella data che occorre fare riferimento ed il ricorso deve qualificarsi ad ogni effetto di legge come tempestivamente depositato;

preliminare questione da affrontare, anche di ufficio, è quella della ammissibilità del regolamento di competenza, visto che esso ha ad oggetto comunque un provvedimento adottato all'esito della fase sommaria di un procedimento di convalida di sfratto per morosità, con il quale l'adito Tribunale ha, ad un tempo, negato l'ordinanza provvisoria di rilascio ai sensi dell'art. 665 c.p.c. e declinato la propria competenza con l'affermazione di quella per materia della sezione specializzata agraria del medesimo Tribunale di Torino, a quella rimettendo le parti con termine perentorio per la riassunzione;

per la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, l'ordinanza ai sensi dell'art. 665 c.p.c., non è impugnabile con regolamento di competenza (da ultimo, senza più alcuna pronuncia di segno contrario: Cass. ord. 18 febbraio 2008, n. 4016), perché «la questione di competenza, come ogni altra questione volta a contestare la domanda di merito, può ben essere sollevata già nell'udienza di comparizione, anche al fine di contrastare l'accoglimento dell'eventuale istanza intesa ad ottenere l'ordinanza di rilascio, ma il suo esame è compiuto nella stessa sede in funzione della sola decisione su tale domanda incidentale... dovendo detta questione essere comunque decisa nel conseguente giudizio a cognizione piena sulla domanda di merito»;

tanto va inteso peraltro nel senso che il regolamento è precluso avverso il provvedimento conclusivo della fase sommaria del

procedimento di convalida di licenza o sfratto per morosità o finita locazione solo perché, di regola e secondo il paradigma normativo, ogni questione di competenza è, nella detta fase sommaria, ivi soltanto deliberata ai fini dell'emanazione o meno del provvedimento conclusivo di essa, cioè dell'ordinanza provvisoria di rilascio: dovendo ormai, dopo la riforma dell'art. 667 c.p.c., di cui alla l. 26 novembre 1990, n. 353, art. 73, a tale fase sommaria seguire sempre e comunque la fase di merito previo mutamento del rito in quello c.d. locatizio disciplinato dall'art. 447 *bis* c.p.c., davanti allo stesso giudice, il quale esaminerà poi ogni questione non definita appunto nella fase suddetta;

la validità di tale conclusione in linea generale, tuttavia, non può estendersi all'ipotesi in cui, discostandosi dal tenore letterale dello stesso art. 667 c.p.c., il giudice della fase sommaria, oltre a provvedere - nel caso di specie, negandola e proprio sul presupposto della ritenuta propria incompetenza funzionale sull'istanza di concessione dell'ordinanza provvisoria di rilascio, anziché disporre il mutamento del rito in quello locatizio per provvedere poi in via definitiva su ogni altra eccezione o questione, adotti *uno actu* una formale piena declinatoria di competenza, non solo indicando la competenza funzionale di altro giudice, ma pure rimettendo ad esso le parti con termine per riassumere il giudizio;

si tratta, in buona sostanza, di mantenere ferma la deroga, già elaborata in passato dalla giurisprudenza di questa Corte, alla generale regola dell'inammissibilità del regolamento di competenza avverso il provvedimento conclusivo della fase sommaria del procedimento di convalida di (licenza o di) sfratto, per le ipotesi in cui venga in considerazione la devoluzione del rapporto dedotto in giudizio alla cognizione di un giudice speciale o specializzato (in tali espressi termini, sia pure nel caso in cui l'ordinanza provvisoria di rilascio era stata concessa: Cass. Sez. Un. 3 luglio 1993, n. 7290; Cass. 24 novembre 1979, n. 6153): giustificata, a quel tempo, per l'insorta questione o contestazione sul difetto, in tesi ed in radice, del potere di provvedere in capo al giudice che si era pronunciato sull'istanza ai sensi dell'art. 665 c.p.c.;

tale deroga trova oggi una nuova giustificazione sistematica nella novella dell'art. 667 c.p.c., che non prevede altro esito della fase sommaria se non il mutamento del rito, sicché al giudice non è dato risolvere in via definitiva con l'ordinanza conclusiva di quella, sia essa di accoglimento o di reiezione dell'istanza ai sensi dell'art. 665 c.p.c., alcuna questione e tanto meno quella sulla competenza, solo potendo disporre il mutamento del rito in quello locatizio: sicché, ove egli invece, risolvendo definitivamente - per quel che gli compete - la relativa questione con l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza funzionale sollevata dall'intimato, rimetta impropriamente con la stessa ordinanza conclusiva della fase sommaria del procedimento di convalida le parti ad altro giudice speciale o specializzato, egli adotta una pronuncia sulla competenza in senso tecnico, in quanto tale e per questo aspetto appunto e necessariamente impugnabile con il regolamento - per di più necessario - di competenza;

e tale pronuncia, proprio per la sua deviazione dallo schema legale dell'art. 667 c.p.c. e comunque in ossequio ad evidenti canoni di economia processuale, non può configurarsi quale meramente ordinatoria o provvisoria (a similitudine di quella conclusiva della fase sommaria delle opposizioni ai sensi dell'art. 615 c.p.c., mai di per sé sola idonea a costituire oggetto o presupposto di regolamento di competenza nemmeno di ufficio, su cui, rispettivamente, v. Cass. ord. 30 giugno 2010, n. 15629; Cass. ord. 19 luglio 2016, n. 14825) e tale da imporre alle parti l'onere, per contestarne gli effetti, di riproporre la questione al giudice indicato come competente ed attendere la pronuncia di quest'ultimo;

tutto ciò premesso in ordine all'ammissibilità del regolamento proposto dal M., esso è pure fondato, una volta precisato che il riferimento all'erronea interpretazione della disciplina sull'impresa agricola non vincola questa Corte, quale giudice della competenza, dovendo piuttosto valutarsi il rispetto della normativa che regola l'ambito della cognizione devoluta alle sezioni specializzate agrarie, istituite dalla l. 2 marzo 1963, n. 320, come successivamente modificata e, da ultimo, dal d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, art. 11, i cui primi due commi devolvono alle dette sezioni «le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto»;

pertanto, non si fa in questa sede questione della correttezza o meno della qualificabilità del T. quale imprenditore agricolo, tanto meno a fini fiscali o previdenziali, ma del contratto che ha ad oggetto il godimento di un terreno per l'attività preponderante di allevamento di animali quali cani e gatti, al fine di valutare se delle controversie ad esso relative debba conoscere, in quanto qualificato agrario, in via di eccezione alla generale competenza del Tribunale ordinario la sezione specializzata agraria;

al riguardo, ricordato che oggetto dell'attività primaria svolta sul terreno locato era l'allevamento, la selezione e l'addestramento di cani e gatti (mentre quella secondaria era il commercio al dettaglio ambulante di prodotti per i primi), non può dirsi che alcuna di esse rientri nel concetto di allevamento di bestiame quale rilevante ai fini dell'attribuzione del rapporto controverso alla competenza della sezione specializzata agraria, per quanto elaborata da questa Corte ai fini della l. 2 marzo 1963, n. 320 e successive modifiche;

a tale fine, invero, non è la mera natura *lato sensu* agricola o ad essa equiparabile dell'attività svolta sul fondo che è oggetto del contratto (tanto che risulta irrilevante il mero richiamo all'art. 2135 c.c., o all'elaborazione della normativa fiscale o previdenziale, dettata a fini del tutto diversi ed a quei fini lasciata beninteso del tutto impregiudicata), ma, in modo estremamente più pregnante e caratteristico, occorre che l'allevamento di animali sia collegato funzionalmente alla produzione agraria del terreno e quindi che il bene «terra» rientri in combinazione (oltretutto preponderante, dovendo l'allevamento del bestiame avesse natura agricola restare in rapporto di complementarietà e subordinazione con la coltivazione del fondo: Cass. 18 maggio 2007, n. 11630) con la forza lavoro ricavabile anche da quella animale quale fattore produttivo, tanto da potersi ricondurre all'esercizio normale dell'agricoltura o da presentare utili collegamenti strutturali o funzionali con l'utilizzazione

del fondo secondo la pratica agricola e zootecnica ad essa connessa (in tali espressi termini: Cass. 10 ottobre 1995, n. 10577; Cass. ord. 12 luglio 2011, n. 15333);

è evidente che l'allevamento di animali da affezione quali cani e gatti non ha alcuna incidenza con la coltivazione del terreno o con la produzione agraria del fondo, il quale intuitivamente non entra, con la sua fisica struttura, in alcuna benché minima combinazione con la forza lavoro quale fattore per lo svolgimento dell'attività zootecnica (anche se intesa in senso latissimo, quale complesso delle scienze, delle pratiche, delle tecniche e delle metodiche che si occupano dell'allevamento, del miglioramento e del razionale sfruttamento degli animali domestici utili all'uomo per la produzione di lavoro ed alimenti, in quanto tali inseriti nel relativo ciclo produttivo) in generale e cinotecnica in particolare;

pertanto, il regolamento è accolto, in applicazione dei seguenti principi di diritto: «è ammissibile il regolamento di competenza che ha ad oggetto il provvedimento con cui il Tribunale ordinario, definita la fase sommaria del procedimento di convalida di licenza o sfratto senza concedere la chiesta ordinanza provvisoria di rilascio, anziché disporre il mutamento del rito ai sensi degli artt. 667 e 426 c.p.c., rimetta le parti alla sezione specializzata agraria per la ritenuta devoluzione alla medesima della controversia dedotta in giudizio»; «appartiene alla competenza del Tribunale ordinario ogni controversia relativa alla concessione in godimento di un terreno agricolo destinato alla attività prevalente di allevamento di animali quali cani e gatti, in quanto non collegata funzionalmente alla produzione agraria del terreno, né riconducibile all'esercizio normale dell'agricoltura quale componente o fattore produttivo secondo la pratica zootecnica a quella connessa per l'impiego della forza lavoro animale o delle altre utilità normalmente fornite dal bestiame nel medesimo ciclo produttivo agrario»;

ne conseguono la cassazione della qui gravata ordinanza e la declaratoria della competenza del Tribunale ordinario di Torino, cui le parti sono per legge rimesse coi termini previsti dal codice di rito, con condanna dell'intimato, soccombente pure sulla questione della procedibilità, alle spese del presente procedimento;

infine, per essere stato accolto il ricorso, va dato atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 *bis*.

(Omissis)

L'allevamento di cani e di gatti può essere considerato attività agricola?

Nell'ambito di un procedimento di regolamento di competenza, la Corte Suprema ha affrontato nuovamente il tema dell'agrarietà dell'attività di allevamento di animali, per affermare, ancora una volta, che tale attività resta esclusa dal novero di quelle agricole, se non è in collegamento funzionale con la coltivazione del fondo. Di qui, il corollario secondo cui esorbita dalla competenza delle Sezioni specializzate agrarie, in favore del giudice ordinario, la controversia avente ad oggetto il godimento di un terreno agricolo concesso per l'allevamento, ricovero ed addestramento di cani e gatti.

Prima di entrare nel merito della questione esaminata dalla Corte, è opportuno segnalare la questione processuale affrontata preliminarmente *ex officio* nell'ordinanza in commento, riguardante l'ammissibilità del regolamento di competenza avverso il provvedimento, reso all'esito della fase sommaria di un procedimento di convalida di sfratto per morosità, provvedimento con il quale era stata denegata, *ex art.* 665 c.p.c., l'ordinanza di rilascio dell'immobile ed affermata la competenza per materia della Sezione specializzata agraria competente per territorio.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità¹, il regolamento di competenza è precluso avverso i provvedimenti di natura ordinatoria e non definitivi, tra cui l'ordinanza emessa a conclusione della fase sommaria del giudizio di licenza o sfratto per morosità o finita locazione. Poiché alla fase sommaria ed all'ordinanza *ex art.* 667 c.p.c. segue la fase di merito, previo mutamento del rito, è pacifico che la questione della competenza per materia (o per territorio) – eventualmente contestata – sia decisa a conclusione del merito del giudizio, e cioè nel momento in cui il giudice emette la sentenza definitiva. *Quid iuris*, però, nell'ipotesi in cui il giudice – come nella fattispecie in esame – abbia denegato l'ordinanza di rilascio e chiuso la fase sommaria con la declaratoria della propria incompetenza?

Secondo un indirizzo costante della Corte di cassazione, affermatosi già prima della riforma del codice di procedura civile di cui alla legge n. 353/90, l'ordinanza di rilascio dell'immobile locato, *ex art.* 665 c.p.c., non è in generale impugnabile con regolamento di competenza, trattandosi di provvedimento provvisorio che non decide alcun punto della controversia, né contiene, per sua natura o funzione, una pronuncia implicita sulla competenza, salva l'ipotesi in cui il rapporto dedotto in giudizio sia devoluto alla cognizione di un giudice speciale o specializzato².

Con la sentenza in commento, la Corte – muovendosi nel solco della precedente giurisprudenza – ha ritenuto che, alle luce della riforma dell'art. 667 c.p.c. (mutamento del rito con prosecuzione del giudizio nelle forme del rito speciale), il giudice che adotta una pronuncia sulla propria incompetenza a chiusura della fase sommaria del procedimento di sfratto, con rimessione delle parti dinanzi al giudice competente, emette un provvedimento «definitivo», che è suscettibile immediatamente di istanza di regolamento di competenza.

L'altra e più importante questione esaminata dalla Corte Suprema riguarda la devoluzione alla Sezione specializzata agraria della controversia avente ad oggetto il godimento di un terreno concesso in affitto per l'esercizio di preponderante attività di allevamento di cani e gatti. Tenuto conto che il giudice specializzato è chiamato a conoscere delle «controversie in materia di contratti agrari», si può ritenere che il contratto avente ad oggetto il godimento di un terreno per l'allevamento di detti animali rientri nel novero dei contratti agrari³. Si può considerare agricola *lato sensu*, secondo il dettato di cui all'art. 2135 c.c., un'attività di allevamento svolta su un terreno, nel caso in cui essa sia praticata senza collegamento con

¹ Cass. Sez. VI 26 ottobre 2011, n. 22308 ord., in *Giust. civ. Mass.*, 2011, 10, 1514; Cass. Sez. I 16 novembre 2010, n. 23112 ord., *ivi*, 2010, 11, 1455; Cass. Sez. II 22 maggio 2000, n. 6632, *ivi*, 2000, 1081, la quale rileva che non può predicarsi la natura di pronunce sulla competenza, con riferimento a provvedimenti ordinatori retrattabili o, comunque, inidonei a pregiudicare la decisione della causa, quali quelli di trasformazione del rito, ove questi non comportino anche il trasferimento della causa ad altro giudice di grado diverso o speciale.

² Cass. Sez. Un. 3 luglio 1993, n. 7290, in *Giust. civ. Mass.*, 1993, 1110; Cass. Sez. III 24 novembre 1979 n. 6153, *ivi*, 1979, 11.

una produzione agricola correttamente intesa, cioè con la coltivazione di un fondo? Secondo la Corte, la risposta è negativa: l'allevamento di animali da affezione, quali cani e gatti, non ha alcuna incidenza nella coltivazione del terreno o rapporto con la produzione agraria, né le sue tecniche o metodiche risultano in combinazione con una pratica agricola o zootecnica, diretta alla raccolta di frutti od alla produzione di carne, latte o lana.

La correttezza del principio di diritto affermato dalla Cassazione non è intanto in contrasto con il dettato di cui alla l. 23 agosto 1993, n. 349, la quale dispone che «l'attività cinotecnica è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola», atteso che si tratta di norma di carattere fiscale, che non interferisce con il concetto di attività agricola descritta nell'art. 2135 c.c.

Già nel lontano 1985, prima ancora che fosse emanata la novella della disposizione codicistica sulla nozione di imprenditore agricolo, la Corte Suprema³ aveva ritenuto che «La ricorrenza di un contratto di affitto di fondo rustico, come tale assoggettato alla speciale normativa in materia di rapporti agrari, postula che il godimento di un fondo venga ceduto al fine di ottenerne il reddito agricolo proveniente dalla sua coltivazione, e, pertanto, non è configurabile quando detta cessione sia rivolta a consentire l'utilizzazione del fondo per un'attività di allevamento, addestramento e pensione di cani, con deposito e commercio degli articoli inerenti e, quindi, per un'attività industriale e commerciale non riconducibile nell'ambito di quella agraria o di quelle con essa connesse».

La giurisprudenza di legittimità, a prescindere dall'evoluzione della figura di imprenditore agricolo che ha avuto il suo approdo nella nuova definizione dell'art. 2135 c.c., ha sempre ribadito la necessità di uno stretto rapporto tra coltivazione del fondo ed allevamento di animali (*bestiame*, prima della riforma del 2001), nel senso che essa ha escluso l'agrarietà di certe attività di allevamento svolte non in connessione con un fondo, ad esempio in capannoni (avicoltura), con acquisto di mangimi all'esterno dell'azienda⁴. Di qui, la qualificazione di attività industriale e/o commerciale per allevamenti esercitati in via principale ed esclusiva all'interno di manufatti, da parte di imprenditori che non si dedicano alla coltivazione della terra propriamente detta.

Il legislatore del 2001, nel riformulare la nozione di imprenditore agricolo, ha specificato che l'allevamento di animali, al pari della coltivazione del fondo, è l'attività diretta «alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria di esso, che utilizza o può utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine». Secondo la più qualificata dottrina⁵, la sostituzione del termine bestiame con quello di animale «non ha risolto tutti i problemi», atteso che nella nuova definizione contenuta nell'art. 2135 c.c. non è del tutto chiaro se l'imprenditore agricolo possa dirsi tale, soltanto quando si curi del ciclo biologico dell'animale attraverso l'utilizzazione del fondo rustico, ovvero dei suoi prodotti vegetali.

A prescindere dal contributo della dottrina sull'argomento⁶, va detto che la giurisprudenza della Corte di cassazione, anche dopo la novella del 2001, non si è mai voluta discostare dal concetto tradizionale di allevamento, nel senso che esso viene considerato di natura agricola, se esercitato dall'imprenditore in relazione ad una più ampia utilizzazione del fondo rustico. Il legame tra allevamento e coltivazione del fondo assume infatti fondamentale importanza, ai fini della qualificazione della natura dell'impresa e del

³ Cass. Sez. III 23 novembre 1985, n. 5827, in *Giur. agr. it.*, 1986, 411 e 391, con nota di M. LIPARI, *La nozione di affitto di fondi rustici e il rilievo dell'allevamento agricolo*.

⁴ Cass. Sez. III 10 luglio 2014, n. 15766, in *Giust. civ. Mass.*, 2014, la quale, in tema di reatrito agrario, ha respinto la domanda di riscatto, poiché i reatriti si dedicavano integralmente all'allevamento di pollame in forma industriale nei capannoni che insistevano sul fondo, utilizzando in via esclusiva a tal fine anche due unità di personale esterno, mentre l'attività agricola espletata sul residuo fondo era irrilevante e neppure strumentale alla alimentazione e al razzolamento degli animali.

⁵ L. COSTATO - A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE, *Trattato di diritto agrario*, Milano, 2011, 772 e ss.

⁶ Ci si è chiesti fino a che punto possa essere considerata agricola l'attività di allevamento di animali, non ricompresi nella tradizionale nozione di «bestiame» elaborata dalla giurisprudenza e dalla stessa dottrina. Si è così giunti ad affermare «l'esclusione, dall'impresa di allevamento agricolo, delle attività di allevamento di animali carnivori, come gatti, visoni, cincillà e volpi, nonché di scimmie e pitoni, animali onnivori e comunque mai rientranti nell'idea di agricoltura e da sempre privi del supporto sociologico della diffusione nel ceto agricolo; mentre, per la loro natura di erbivori e di uccelli con ali inette al volo (come le oche), potrebbero rientrarvi gli struzzi, benché in passato gli agricoltori italiani non li abbiano mai allevati». *Op. ult. cit.*, 772.

suo assoggettamento alle procedure fallimentari⁷.

Per tale ragione, la Corte Suprema, con costanti pronunce, ha affermato che «*A norma dell'art. 2135 c.c. nel testo anteriore alla novella di cui al d.lgs. n. 228 del 2001, l'attività di allevamento di bestiame può considerarsi agricola, anziché commerciale, a condizione che sia esercitata in collegamento funzionale con il fondo, con la conseguenza che l'esercizio di un'impresa avicola – astrattamente riconducibile all'attività di allevamento del bestiame ai fini della qualificazione dell'avicolto come imprenditore agricolo – può legittimamente ricomprendersi tra le attività agricole, a condizione che l'avicolto svolga la sua attività in collegamento necessario e funzionale con il fondo, non rilevando, in contrario, né il disposto di cui all'art. 206, d.p.r. n. 1124 del 1965, modificato dalla legge n. 778 del 1986, dettato a soli fini assicurativi, né la sopracitata novella di cui al d.lgs. n. 228 del 2001, trattandosi di norma innovativa (ispirata da principi di diritto europeo), insuscettibile di applicazione retroattiva*»⁸.

Ispirata agli stessi principi, è l'ulteriore pronuncia della Cassazione sull'allevamento dei cavalli da corsa, oppure di cavalli da polo destinati agli sport equestri, qualora esso sia disgiunto dalla coltivazione del fondo.

«*L'allevamento di cavalli da polo non rientra nell'esercizio normale dell'agricoltura ai sensi dell'art. 2135 c.c. e, per la sua autonomia rispetto allo sfruttamento del terreno, non presenta alcun collegamento con l'utilizzazione del fondo secondo la pratica agricola e zootecnica. Ne consegue che la controversia avente ad oggetto la restituzione di un fondo ceduto in affitto per la suddetta attività non può qualificarsi affitto agrario ma concerne, invece, un normale rapporto locativo devoluto alla competenza del Tribunale ordinario e non delle Sezioni specializzate agrarie*»⁹.

Con la nuova definizione contenuta nell'art. 2135 c.c., il legislatore ha inteso – è vero – superare un'idea di agricoltura non più corrispondente all'evoluzione delle tecniche ed alle mutate realtà economico-sociali. Nell'accogliere il criterio biologico come perno dell'attività dell'imprenditore agricolo, il legislatore ha ampliato senz'altro la visione di ciò che è la produzione agricola, allargandone i confini, e comprendendovi le altre attività connesse, dalla manipolazione e trasformazione dei prodotti alla loro alienazione, per modo da assicurare all'imprenditore agricolo nuove fonti di reddito e da inserirlo in processi produttivi rispetto ai quali egli era stato fino ad allora escluso.

Tuttavia l'imprenditore agricolo è tale se esercita «l'agricoltura», ossia la lavorazione della terra, e l'allevamento degli animali non può che essere agricolo, in quanto sia legato ad un'attività di «utilizzazione» della terra, al fine di ottenere quantomeno (ancorché non in via esclusiva) i prodotti per alimentare gli animali.

La giurisprudenza di legittimità – come si è detto – è rimasta ferma nel sostenere la necessità del collegamento funzionale tra allevamento e coltivazione della terra, anche perché l'evoluzione delle attività economiche e l'ampliamento delle categorie degli animali suscettibili di cure da parte dell'uomo ha portato moderni imprenditori a dedicarsi all'allevamento di ogni sorta di animali, ovvero ad esercitare la zootecnia in forme industriali.

Nonostante il vivace dibattito dottrinario intervenuto intorno al concetto di allevamento di animali e della figura dell'allevatore, si è affermata autorevolmente¹⁰ la tesi, secondo cui le attività descritte nel nuovo art. 2135 c.c. vanno lette in una ricostruzione sociologica dell'ambiente agrario, per cui l'allevamento di animali e la cura del loro ciclo biologico sono agricoli, in quanto rientranti nell'ambito della utilizzazione

⁷ Secondo Cass. Sez. I 8 agosto 2016, n. 16614, in *Giust. civ. Mass.*, 2016, ciò incide sull'esonero dall'assoggettamento alla procedura fallimentare dell'imprenditore agricolo, che non può ritenersi incondizionato: infatti, lo stesso viene meno quando sia insussistente, di fatto, il collegamento funzionale con la terra, intesa come fattore produttivo, o quando le attività connesse di cui all'art. 2135 c.c. assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura. Cons. Stato, Sez. V 4 settembre 2013, n. 4409, in *Foro amm. C.D.S.*, 2013, II, 9, 2492, afferma che l'impresa avicola può essere dichiarata fallita tutte le volte in cui, per mancanza del collegamento funzionale con il fondo rustico, non possa definirsi azienda agricola e debba ritenersi perciò di natura commerciale o industriale.

⁸ Così Cass. Sez. I 5 giugno 2007, n. 13177, in *Giust. civ. Mass.*, 2007, 6.

⁹ Cass. Sez. VI-III 12 luglio 2011, n. 15333, in *Giust. civ. Mass.*, 2011, 7-8, 1054; cfr. Cass. Sez. L 18 maggio 2007, n. 11630, in *Giust. civ. Mass.*, 2007, 5, sull'allevamento di cavalli da corsa.

¹⁰ A. GERMANÒ, *L'impresa agricola*, in questa Riv., 2001, 504 e ss.

agraria del fondo da parte dell'agricoltore. Per quanto concerne l'allevamento dei cani, è stato detto che l'attività cinotecnica, per sfuggire alla definizione di attività amatoriale o commerciale, deve essere messa in relazione in termini quantitativi e qualitativi all'attività dell'imprenditore agricolo ed essa è agricola, qualora quest'ultimo non soltanto curi, in forma organizzata e proiettata al mercato, il ciclo biologico dei cani, «*ma li curi attraverso l'utilizzazione del fondo rustico, ovvero dei suoi prodotti, ovviamente vegetali*»¹¹.

Non potrà sfuggire al lettore che la dissociazione tra coltivazione del fondo e allevamento di animali, vista secondo i canoni della modernizzazione dell'attività agricola, rischi di veder affermare una diversa idea di agricoltura, scollegata con la *natura e l'ambiente*. La sensibilità dei consumatori e l'avvertita necessità di vivere in un ambiente rispettoso degli equilibri naturali, ha portato invero il legislatore comunitario ad adottare il regolamento CE n. 1084/1999 del 19 luglio 1999¹², teso a promuovere la produzione biologica di animali e di prodotti animali destinati all'alimentazione umana. Il disposto normativo incoraggia le aziende agricole verso criteri e tecniche agronomiche tradizionali, dirette a mantenere una durevole fertilità del suolo con l'apporto di sostanze organiche, all'interno di un ciclo *chiuso* di produzione, in cui terra e animali sono strettamente collegati in un rapporto di complementarietà, per cui «la produzione senza terra non è conforme alle norme del presente regolamento». Nei 'considerando' del citato regolamento, nelle aziende che operano con metodi di produzione biologica, «*l'allevamento costituisce un elemento fondamentale per l'organizzazione della produzione agricola, in quanto soddisfa il fabbisogno di materie organiche e di elementi nutritivi del terreno agricolo, contribuendo così a migliorare il suolo e a sviluppare un'agricoltura durevole*».

Secondo alcuni autori¹³, compiuto il passo definitivo con l'art. 2135 c.c. per l'affermazione dell'agrarietà dell'attività di allevamento, ritorna imperioso con l'agricoltura biologica l'irriducibile nesso tra esercizio della zootecnia e fondo. Il sistema di regole imposte dalla specifica disciplina comunitaria e nazionale richiede, infatti, un «*necessario raccordo funzionale con la terra – posta di nuovo al centro dell'ordinamento aziendale come fattore competitivo per l'accesso sul mercato*». Di qui, la considerazione che non è la natura del prodotto, né la sua quantità a connotare l'attività di allevamento come agricola, ma il modo di praticarla.

L'evoluzione dei metodi di produzione agricola in tema di zootecnia e l'avvicinamento di alcuni sistemi di allevamento a forme di produzione industriale riportano l'interprete al dovere di concepire lo statuto dell'imprenditore agricolo in senso più *naturale*: l'attività di allevamento di animali va non soltanto esercitata su un fondo, ma deve trarre fonte primaria (ancorché non esclusiva) dalla coltivazione di ciò che è necessario per alimentare e far crescere gli animali (mangimi) e comunque dall'utilizzazione del suolo (es. per il pascolo).

La lettura apparentemente tradizionale da parte della Corte Suprema dell'art. 2135 c.c., che esclude l'agrarietà dell'allevamento di cani e gatti (come di altri animali, ad es. da pelliccia, rettili od altro) non rappresenta, in realtà, una manifestazione di chiusura rispetto alle nuove tendenze interpretative, ma una forma di riconoscimento e valorizzazione della categoria degli allevatori.

Nicoletta Rauseo

¹¹ A. GERMANÒ, *op. ult. cit.*, 513.

¹² Con d.m. 4 agosto 2000 l'Italia ha approvato le modalità di attuazione del regolamento CE n. 1804/99 sulle produzioni animali biologiche.

¹³ S. MASINI, *Note introduttive di allevamento di animali con metodo biologico*, in questa Riv., 2001, 358.